

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 26 maggio 2020

Messaggio municipale

No. 137-2020

Concernente la revisione parziale del Regolamento sulla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne.

RM. No.	5837/2020
Data	25 maggio 2020
Dicastero	Sicurezza pubblica
Per esame alla Commissione delle Petizioni	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo per approvazione la revisione parziale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne.

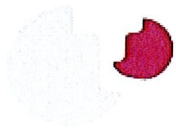
La prima normativa risale al 2013, ed è stata adottata quando gli enti pubblici facevano le prime esperienze in materia di videosorveglianza. Successivamente vi è stata una prima revisione totale del nostro regolamento in questione approvato dal Legislativo comunale in data 8 ottobre 2018 con relativa ratifica da parte della Sezione enti locali del 10 dicembre 2018.

In data 28 aprile 2020 la Sezione enti locali per il tramite dell'incaricato della protezione dei dati ha inviato a tutti i Comuni una circolare - che alleghiamo al presente messaggio - con invito a voler implementare nell'attuale regolamento due nuovi articoli e che verranno spiegati in seguito.

Tecnicamente i dati personali raccolti possono essere facilmente interfacciati con i dati elaborati in altre banche dati, creando così i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità. Più precisamente, a seconda dei modelli di videocamera, le moderne tecnologie di videosorveglianza si distinguono attraverso una serie di caratteristiche, tra le quali:

- a. alta risoluzione, accuratezza e qualità d'immagine, anche in condizioni di scarsa luminosità;
- b. elevato fattore di ingrandimento d'immagine (zoom);
- c. capacità di rilevamento o individuazione facciale, di forme, colori, targhe di veicoli o altro;
- d. registrazione audio;
- e. abilità di roteazione del campo visivo in tutte le direzioni.

Queste applicazioni sollevano questioni di ordine legale e costituzionale e l'attuale quadro legale non offre la necessaria chiarezza giuridica per il loro impiego da parte dei Comuni.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Per questo motivo, al momento i tipi di videosorveglianza comunale ritenuti attualmente leciti per i Comuni alla luce del diritto positivo sono:

- videosorveglianza dissuasiva (o preventiva-repressiva), e
- videosorveglianza osservativa del traffico.

Di seguito i commenti e spiegazioni dei due nuovi articoli integrati e che vi proponiamo per approvazione con il presente messaggio municipale:

Art. 2A Definizioni

Visti i compiti di polizia locale che il comune è chiamato a svolgere in virtù dell'art. 107 LOC e dell'allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali e richiamate le competenze esclusive della Polizia cantonale, la videosorveglianza comunale è attualmente limitata alla videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico comunale e osservativa del traffico:

a) Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di Privacy Filters), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Tuttavia, la sorveglianza intesa come osservazione delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito avvenuto, tramite la puntuale analisi delle immagini registrate e l'identificazione e sanzionamento degli autori. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b) Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa a priori la registrazione. Per questo tipo di videosorveglianza sono utilizzate di norma tecnologie, rispettivamente impostazioni video, che non consentono d'identificare singole persone o targhe di veicoli, ma unicamente un'immagine panoramica, o d'insieme.

Art. 4A Modalità di videosorveglianza

L'art. 6 cpv. 1 e 3 LPDP prevede, tra l'altro, l'obbligo del disciplinamento delle modalità della videosorveglianza. Il Regolamento standard sulla videosorveglianza si arricchisce perciò di una nuova norma che limita, innanzitutto, la videosorveglianza comunale alle modalità dissuasiva e osservativa del traffico. Inoltre, la norma precisa che la videosorveglianza avviene unicamente in modalità fissa. A seconda della portata temporale delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, la videosorveglianza può avvenire a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico, oppure a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Modalità di videosorveglianza, come la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo di tempo determinato, di un impianto di videosorveglianza, è considerata videosorveglianza fissa.

La revisione parziale del Regolamento, in definitiva, si adegua alle mutate circostanze, con particolare riguardo ad un'efficace protezione dei dati personali.

Resta inteso che successivamente, all'approvazione del Regolamento verrà rivista dal Municipio anche la relativa Ordinanza municipale.

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom, si chiede a codesto consesso di voler

risolvere

- 1. Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza è sottoposto a revisione parziale così come proposto nel Messaggio municipale. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali,**
- 2. È approvato l'inserimento dei nuovi articoli 2A e 4A,**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

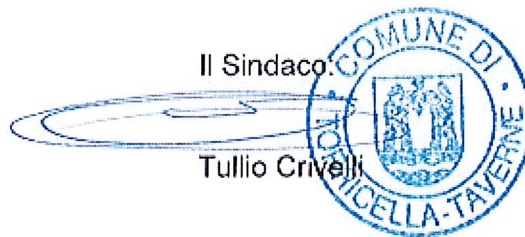
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Tullio Crivelli

Il Vice Segretario:

Domenico Barletta



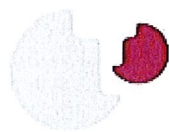
Allegati:

- a) revisione parziale del Regolamento sulla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Torricella-Taverne
- b) Circolare Sezione enti locali n. 20200428-6 del 28 aprile 2020



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Sommario

TITOLO I	Norme generali.....	3
Art. 1	Basi legali.....	3
Art. 2	Oggetto.....	3
Art. 2A	Definizioni.....	4
Art. 3	Scopo.....	4
Art. 4	Principi.....	5
Art. 4A	Modalità di videosorveglianza.....	5
TITOLO II	Impiego e informazione al pubblico.....	5
Art. 5	Impiego.....	5
Art. 6	Informazione al pubblico.....	6
TITOLO III	Conservazione e trasmissione a terzi.....	6
Art. 7	Conservazione.....	6
Art. 8	Trasmissione a terzi.....	6
TITOLO IV	Responsabilità e protezione dei dati personali.....	7
Art. 9	Responsabilità.....	7
Art. 10	Protezione dei dati personali.....	7
TITOLO V	Norme finali.....	7
Art. 11	Entrata in vigore.....	7



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Consiglio Comunale di Torricella-Taverne, visti gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP),

risolve:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Art. 2

Oggetto

¹ Il presente Regolamento disciplina:

- a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi sul territorio di Torricella-Taverne (in seguito: videosorveglianza);
- b. l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali;
- c. la durata di conservazione dei dati personali;
- d. la responsabilità delle Divisioni autorizzate dal Municipio (in seguito: organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- e. la protezione dei dati personali;
- f. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Definizioni

Art. 2 A

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵ La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3

Scopo

¹ La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.

² La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri e cimiteri, ecc. ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

³ La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici per l'amministrazione, scuole, case anziani) è disciplinata da Regolamenti specifici sulla videosorveglianza.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Principi

Art. 4

¹ I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

² I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la base legale, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.

³ L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.

⁴ I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda.

⁵ Gli organi comunali competenti garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto d'accesso ai propri dati personali.

Modalità di video sorveglianza

Art. 4 A

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

TITOLO II

Impiego e informazione al pubblico

Art. 5

Impiego

¹ Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.

L'impiego della videosorveglianza mobile, all'infuori del territorio comunale, necessita dell'autorizzazione della competente autorità Comunale o cantonale.

² L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Informazione al pubblico

Art. 6

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico.

TITOLO III

Conservazione e trasmissione a terzi

Conservazione

Art. 7

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

² Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente entro 100 ore, mentre quelle della videosorveglianza mobile entro 10 giorni.

³ Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competenti di cui all'art. 8.

Trasmissione a terzi

Art. 8

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

TITOLO IV

Responsabilità e protezione dei dati personali

Responsabilità

Art. 9

Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali sono responsabili della loro protezione.

Protezione dei dati personali

Art. 10

¹Il Municipio e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

TITOLO V

Norme finali

Entrata in vigore

Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° xxxxxxx

Approvato dal Consiglio comunale xxxxx

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. xxx-RE-xxxxx